

STATUTO

**GENTE DI MARE SNC DI
BUCCO GIULIANA &
FLAMMINIO LAURIANO**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN VITO CHIETINO CH VIA
LUNGOMARE DI GUALDO SNC

Numero REA: CH - 178897

Codice fiscale: 02436760694

Forma giuridica: SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-09-2014 - Statuto completo	2
--	---

Studio Notarile
Dott. Francesco Carabba
NOTAIO



N. 6.255 Repertorio

N. 4.450 Raccolta

CESSIONE DI QUOTA SOCIALE E MODIFICA DI PATTI SOCIALI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di settembre.

16 settembre 2014

In Lanciano (CH), alla Via Piave n. 79, nel mio studio.

Avanti a me Dottor Francesco Carabba, Notaro in Lanciano iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto,

SONO PRESENTI

La Signora BUCCO Giuliana, commerciante, nata a Lanciano (CH) il 26 novembre 1969, la quale dichiara di essere domiciliata in San Vito Chietino (CH) alla Contrada Foresta n. 13, dove risiede, e di avere il seguente codice fiscale BCC GLN 69S66 E435M;

La Signora CASOTTO Adelia, pensionata, nata a Misurata (Libia) il 12 agosto 1948, la quale dichiara di essere domiciliata in Assago (MI) alla Via Sardegna n. 2/B, dove risiede, e di avere il seguente codice fiscale CST DLA 48M52 Z326I;

Il Signor FLAMMINIO Lauriano, muratore, nato a San Vito Chietino (CH) il 4 luglio 1963, il quale dichiara di essere ivi domiciliato alla Contrada Foresta n. 13, dove risiede, e di avere il seguente codice fiscale FLM LRN 63L04 I394I.

Detti comparenti, cittadini italiani e della cui identità personale io Notaro sono certo, che mi chiedono di ricevere il presente atto in forza del quale dichiarano, convengono e stipulano quanto appresso, dopo aver premesso che:

-le Signore BUCCO Giuliana e CASOTTO Adelia sono le uniche socie della "GENTE DI MARE SNC DI BUCCO GIULIANA & CASOTTO ADELIA" con sede in San Vito Chietino (CH) alla Via Lungomare di Gualdo snc, iscritta presso il Registro delle Imprese di Chieti con il numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 02436760694, REA CH - 178897;

-la Signora BUCCO Giuliana è titolare di una quota pari ad Euro 750,00 (settecentocinquanta virgola zero zero), quota corrispondente al 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale;

-la Signora CASOTTO Adelia è titolare di una quota pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero), quota corrispondente al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale;

-con il presente atto, ed ai patti e condizioni di cui appresso, la Signora CASOTTO Adelia intende cedere al Signor FLAMMINIO Lauriano l'intera propria quota di partecipazione in società;

-a seguito di detta cessione, quindi, si intende procedere alle conseguenti modifiche dei patti sociali.

Ciò premesso, e nell'intesa che quanto sopra forma parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti di-

chiarano, convengono e stipulano quanto appresso.

ARTICOLO 1

Con il consenso dell'altra socia, Signora BUCCO Giuliana, la Signora CASOTTO Adelia cede e trasferisce al Signor FLAMMINIO Lauriano, che accetta ed acquista, la propria quota di compartecipazione nella società in nome collettivo "GENTE DI MARE SNC DI BUCCO GIULIANA & CASOTTO ADELIA", quota del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero), corrispondente al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale.

ARTICOLO 2

La presente cessione viene effettuata ed accettata per il dichiarato convenuto corrispettivo di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).

La parte alienante dichiara di aver ricevuto detto corrispettivo dalla parte acquirente, nei modi di legge, prima e fuori del presente atto, per cui ne rilascia ampia quietanza di saldo.

ARTICOLO 3

Per effetto della come sopra intervenuta cessione, la parte cessionaria rimane investita di ogni diritto e ragione alla parte cedente spettante nei confronti della Società, e, così, in particolare, del diritto a partecipare agli utili, con effetto dall'esercizio in corso, ed alla divisione del patrimonio sociale alla cessazione della Società, nonché dell'obbligo di assumere gli eventuali oneri e passività, il tutto in proporzione della quota ceduta ed in conformità dei patti sociali.

ARTICOLO 4

La parte cedente dichiara che la quota ceduta è di sua esclusiva proprietà e disponibilità, che non è stata prima d'ora ceduta o data in pegno e che non è colpita da sequestri, pignoramenti o vincoli di sorta.

La stessa parte cedente, inoltre, garantisce che sulla quota ceduta non gravano vincoli di sorta nè diritti di prelazione a terzi spettanti od altri vincoli statutari e/o contrattuali che ne possano limitare la circolazione o la disponibilità da parte del socio.

ARTICOLO 5

La Signora CASOTTO Adelia cessa di far parte della predetta Società a far tempo dalla data odierna.

ARTICOLO 6

Per effetto di quanto sopra vengono modificati i patti di cui agli articoli 1) e 5) dei vigenti patti sociali, e precisamente:

"Art. 1

Viene costituita tra i Signori BUCCO Giuliana e FLAMMINIO Lauriano una società in nome collettivo sotto la ragione sociale "GENTE DI MARE SNC DI BUCCO GIULIANA & FLAMMINIO LAURIANO".

"Art. 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), e viene sottoscritto come segue:

-da BUCCO Giuliana per una quota di nominali Euro 750,00 (settecentocinquanta virgola zero zero) pari al 75% (settantacinque per cento) del capitale;

-da FLAMMINIO Lauriano per una quota di nominali Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) pari al 25% (venticinque per cento) del capitale.

I soci si danno reciproco atto che le quote di capitale sociale sono state già versate in contanti nella cassa sociale, per cui l'intero capitale sociale è sottoscritto e versato.".

ARTICOLO 7

Le spese del presente atto sono a carico di entrambe le parti.

ARTICOLO 8

Ai fini delle notifiche di legge al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette le parti eleggono domicilio nei luoghi indicati in sede di costituzione del presente atto.

ARTICOLO 9

A norma dell'art. 26 del D.P.R. n. 131/1986, la parte cedente e quella cessionaria dichiarano che tra loro medesime non intercorrono rapporti di parentela in linea retta o che tali siano considerati ai fini delle imposte di donazione e successione.

ARTICOLO 10

A questo punto le parti, in relazione a quanto sopra pattuito, mi consegnano il testo dei nuovi patti sociali con le relative modifiche, documento che dichiarano di ben conoscere in toto ed in ogni sua parte, e che al presente atto si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà dei comparenti in tal senso.

Richiesto io Notaro ricevo il presente atto che leggo ai comparenti i quali, dichiarandolo conforme alla propria volontà, lo approvano.

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia, e da me Notaro integrato in parte a macchina ed in parte a mano, sin qui su sei pagine di due fogli.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti ventisette (17.27).

Firmato in originale CASOTTO Adelia, FLAMMINIO Lauriano, BUCCO Giuliana, Francesco Carabba Notaro (impronta del sigillo).

ALLEGATO "A"
N. 6.255 REP.
N. 4.450 RACC.

PATTI SOCIALI

Art. 1

Viene costituita tra i Signori BUCCO Giuliana e FLAMMINIO Lauriano una società in nome collettivo sotto la ragione sociale "GENTE DI MARE SNC DI BUCCO GIULIANA & FLAMMINIO LAURIANO.

Art. 2

La società ha per oggetto:

- la realizzazione e/o gestione di attività di ristorazione tipica su "Trabocco" e di ristorazione varia;
- la realizzazione e/o gestione di ristorazione da asporto e conto terzi;
- la realizzazione e/o gestione di bar-caffè con intrattenimento e spettacolo, pizzerie anche da asporto, gastronomie, tavole calde, paninerie, creperie, rosticcerie, gelaterie, chioschi per la vendita di bibite, gelati e simili, spacci aziendali di bevande, snack bar, trattorie, osterie, birrerie, enoteche, self-service, nonché la gestione di ogni altra attività di ristorazione e di ogni tipo di attività avente per oggetto la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche;
- servizi esterni a domicilio per cerimonie, banchetti, convegni, fiere e competizioni sportive;
- la gestione di alberghi, hotel, campings, ricevitorie, tabacchi (anche con patentino), pensioni, locande ostelli, residences, villaggi turistici, pubs, cinema, stabilimenti balneari (marini-lacunali-fluviali), discoteche, piscine, giochi e divertimenti (juke box, flipper, biliardi, videogiochi, giochi di carte leciti, piano bar).

La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni che si rendessero necessarie o utili al raggiungimento dello scopo sociale quali operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, assunzioni di prestiti e mutui, anche ipotecari, per il finanziamento della gestione, delle attrezzature e di eventuali immobili della società.

Art. 3

La sede della società è fissata in San Vito Chietino, Via Lungomare di Gualdo snc. Nei modi di legge potranno essere stabilite sedi secondarie e uffici amministrativi.

Art. 4

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Art. 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), e viene sottoscritto come segue:

- da BUCCO Giuliana per una quota di nominali Euro 750,00 (settecentocinquanta virgola zero zero) pari al 75% (settantacinque per cento) del capitale;
- da FLAMMINIO Lauriano per una quota di nominali Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) pari al 25% (venticinque per cento) del capitale.

I soci si danno reciproco atto che le quote di capitale sociale sono state già versate in contanti nella cassa sociale, per cui l'intero capitale sociale è sottoscritto e versato.

Art. 6

I soci si impegnano a fornire la loro attività a favore della società per cui ciascuno di essi non potrà, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.

Art. 7

L'amministrazione e la rappresentanza della società sono affidate a tempo indeterminato al socio BUCCO Giuliana la quale potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale senza alcuna limitazione.

La responsabilità inerente agli atti di gestione resta pertanto ad esclusivo carico dell'amministratore in carica.

La signora BUCCO Giuliana accetta la carica e dichiara di trovarsi nelle condizioni di legge.

All'amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, per lo svolgimento dell'incarico.

I soci potranno fissare un compenso per l'opera svolta dall'amministratore, da determinarsi di anno in anno.

I soci potranno altresì riconoscere all'amministratore un'indennità di fine mandato, nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 8

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2013.

Entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio l'amministratore procederà alla formazione dell'inventario seguito dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite, ai sensi dell'art.2217 del codice civile ed entro lo stesso termine dovrà depositarlo presso la sede della società.

L'inventario si intenderà approvato se entro trenta giorni dal deposito non verrà fatta opposizione dai soci dissenzienti.

Art. 9

Gli utili dell'esercizio, salvo diversa deliberazione, saranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alle quote di capitale conferito. Nella stessa misura saranno sopportate le eventuali perdite.

Art. 10

I soci potranno effettuare anticipazioni in denaro a favore della società per sopperire alle esigenze di cassa ed in tali evenienze le anticipazioni si intenderanno a titolo gratuito e, quindi, senza corresponsione di interessi da parte della società. In nessun caso le anticipazioni potranno costituire

raccolta di risparmio presso i soci.

Art. 11

Ogni qualvolta si rendesse necessario riunire i soci, questi saranno convocati presso la sede della società, o altrove purché in Abruzzo, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata o tramite fax o posta elettronica o telegramma, indicante l'ordine del giorno della riunione ed inviata almeno sette giorni prima della data di convocazione stessa.

Art. 12

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società si intende eletto presso la sede sociale a tutti gli effetti di legge.

Art. 13

In caso di morte di uno dei soci, gli eredi all'unanimità hanno facoltà di scelta, entro sei mesi dalla morte, tra la liquidazione della quota e l'assunzione della partecipazione sociale. Nel caso in cui gli eredi scelgano la liquidazione della quota questa sarà eseguita entro un anno dal decesso, sulla base delle risultanze del bilancio della società, da redigersi in contraddittorio con detti eredi e con riferimento alla data del decesso.

Art. 14

Il contratto sociale potrà essere modificato con il consenso di tutti i soci. Lo scioglimento della società non potrà essere deliberato prima del termine stabilito, senza il consenso di tutti i soci.

Art. 15

Il recesso di un socio potrà avvenire con il consenso unanime degli altri soci, ovvero per giusta causa e dovrà essere comunicato alla società con lettera raccomandata con il preavviso di almeno sei mesi. La quota del socio recedente sarà liquidata sulla base del valore del patrimonio della società risultante dal bilancio alla data del recesso. Il pagamento della quota potrà essere dilazionato in sei mesi.

Art. 16

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi o i loro eredi e la società circa l'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà rimessa al giudizio della Camera arbitrale e di conciliazione presso la Camera di Commercio di Chieti.

L'arbitro giudicherà ex bono et aequo, la sua decisione sarà inappellabile e vincolerà le parti le quali rimarranno obbligate ad osservarla e darvi esecuzione, quale espressione della loro volontà negoziale.

Art. 17

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, i soci stabiliranno le modalità della liquidazione e nomineranno uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

I liquidatori possono essere soci o non soci. In caso di disaccordo sulla nomina essa sarà devoluta al Presidente del

Tribunale del luogo in cui è posta la sede della società.

Art. 18

Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di società in nome collettivo.

Firmato in originale CASOTTO Adelia, FLAMMINIO Lauriano, BUCCO Giuliana, Francesco Carabba Notaro (impronta del sigillo).

9 di 9